

**CONTRATTO TRA CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL
SAVONESE S.P.A. E SNF ITALIA SRL PER LA FORNITURA ANNUALE DI ADDITIVO
CHIMICO POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE**

**Centri di costo: DEP A/ ITR A - Commessa: 24/25DX0001 –
CIG: B10693970C - ORD. n° 297 del 10.07.2024**

da una parte:

il dott. Maurizio Maricone, domiciliato per la carica in Savona - Via Caravaggio, 1 - il quale interviene, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse di Consorzio per la Depurazione delle acque di Scarico del Savonese S.p.a. - P.IVA 01199390095 e Cod. Fisc. 92040230093 - parte che in seguito sarà denominata "**Consorzio Spa**";

dall'altra:

il Sig. Loredano Giuseppe Colla il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legalità Rappresentante e Presidente della SNF ITALIA SRL Registro Imprese MB-1211464 C.fisc. 07269900580 P.iva 03081480968 con sede legale in Via Emanuele Orlando 32, 20814 Varedo (MB) parte che in seguito sarà denominata "**Appaltatore**".

premesso che:

- con atto n° 08 assunto in data 26.03.2024 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione si autorizzava e approvava l'espletamento della procedura di gara aperta per l'appalto relativo alla "Fornitura annuale di additivo chimico polielettrolita cationico in emulsione" il cui quadro economico ammonta ad € 437.902,80;
- il bando, gli elaborati di gara e la documentazione progettuale, sono stati predisposti in conformità alle disposizioni previste dal D. Lgs. n° 36/2016 e s.m.i. (di seguito in breve **Codice**);
- con verbale redatto dal Presidente del Seggio di Gara monocratico del 14.05.2024 è stato determinato, per l'appalto in oggetto, soggetto primo in graduatoria la società SNF ITALIA SRL Registro Imprese MB-1211464 C.fisc. 07269900580 P.iva 03081480968 con sede legale in Via Emanuele Orlando 32, 20814 Varedo (MB);
- con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Consorzio Spa del 01.07.2024, a seguito della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo al soggetto primo in graduatoria, è stata disposta l'aggiudicazione, immediatamente efficace, alla società SNF ITALIA SRL di Varedo (MB), per un importo complessivo di € 196.100,00 incluso € 500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- sono trascorsi più di 30 giorni dalla richiesta della richiesta dell'informativa antimafia ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D. Lgs. n° 159/2011;
- Consorzio Spa è soggetto a Protocollo di Legalità;
- tale protocollo consente, ai sensi dell'art. 2 comma 4, decorso il tempo di 30 gg e nelle more del rilascio di detta informazione, di procedere comunque alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva: nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte dalla Prefettura competente dovessero sussistere nei confronti della società SNF cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo di cui sopra, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, con conseguente rilascio di informazione interdittiva, Consorzio Spa procederà alla risoluzione del contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1. – Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2. - Oggetto e importo del contratto.

1. Consorzio S.p.a. affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la fornitura di additivo chimico polielettrolita cationico in emulsione, alle condizioni e specifiche previste dal presente contratto, dal capitolato speciale di appalto e dall'offerta pervenuta in piattaforma digitale.
2. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

3. L'importo del contratto ammonta a complessivi € 195.600,00 oltre € 500,00 quali costi per la sicurezza che scaturisce dal prezzo unitario netto contrattuale di € 3,26 per ogni chilogrammo di polielettrolita liquido trasportato e scaricato rapportato ad un quantitativo annuale di circa kg 60.000. Si dà atto che i quantitativi suddetti sono da intendersi come dati puramente indicativi, oggetto di variazione in funzione delle condizioni operative dell'impianto.
4. L'importo suddetto comprende anche il ritiro dei contenitori esauriti, sia che si tratti di polielettrolita destinato all'impianto biologico che all'impianto di trattamento reflui industriali.
5. I prodotti forniti non sono classificati come pericolosi sulla base del regolamento (CE) 1272/2008.
6. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
7. L'Appaltatore dichiara che il corrispettivo è stato determinato sulla base degli elementi progettuali verificati e ritenuti validi nonché, senza riserva alcuna, dichiara di avere la piena conoscenza del particolare sito nel quale si deve svolgere la fornitura e conseguentemente di aver tenuto conto nell'offerta di tutte le particolari condizioni logistiche, dell'accesso al sito di consegna e di quant'altro necessario per poter eseguire la fornitura, secondo le pattuizioni del capitolato speciale di appalto.

Art. 3. - Condizioni generali del contratto.

L'appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dal capitolato speciale d'appalto, parte integrante del progetto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 4. - Durata del contratto.

1. La fornitura avrà durata dal **1° agosto 2024 al 31 luglio 2025** e dovrà avvenire con le modalità operative, nessuna esclusa, di cui al capitolato speciale di appalto e al presente contratto.
2. Il contratto cesserà alla scadenza del tempo contrattuale o all'esaurimento dell'importo contrattuale senza che l'Appaltatore possa richiedere ulteriori compensi o indennizzi di sorta, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.
3. Consorzio Spa si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto alle medesime condizioni per un periodo massimo di **180 (centottanta)** giorni o frazioni di esso.
4. Consorzio Spa si riserva di **prorogare** il contratto per una durata massima pari a **180 (centottanta)** giorni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 97.800,00 oltre € 250,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno **30 (trenta)** giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 5. - Modifica del contratto.

1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente contratto possono avvenire ai sensi dell'art. 120 del Codice.
2. Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di **€ 39.220,00 incluso oneri per la sicurezza**, Consorzio Spa può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il contratto di appalto dovrà essere svolto dall'Appaltatore con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, prodotti, materiale di consumo, attrezzature, macchinari, mediante l'organizzazione dello stesso ed a suo totale rischio.

Art. 6. Invariabilità del prezzo – Clausola revisione prezzi.

1. Il prezzo unitario di affidamento resterà fisso e imm modificabile per il primo semestre di contratto.
2. L'Appaltatore, qualora, dopo il primo semestre di contratto, il prezzo subisse, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, significative variazioni rispetto a quanto indicato in sede di offerta, potrà richiederne la revisione per il successivo semestre di vigenza contrattuale. La revisione opererà con le modalità previste all'art. 60 del Codice.
3. La revisione non opera automaticamente, l'istruttoria, su apposita istanza dell'Appaltatore, dovrà essere conclusa nel termine di 15 giorni solari, salvo richieste di chiarimenti da parte di Consorzio Spa. L'Appaltatore dovrà, a mezzo PEC, inoltrare apposita relazione tecnica che dimostri l'eventuale incremento di prezzo presentando la documentazione a sostegno della richiesta stessa (tabelle ICIS, tabelle CCIAA, copia delle richieste di aumenti ricevuti da eventuali fornitori, dai quali si ricavi chiaramente l'aumento subito rispetto alle precedenti forniture; evidenza oggettiva dell'aumento del prezzo relativo alla singola materia prima fornita mediante prezzari, ovvero fatture di acquisto dal quale

si evinca il prezzo di costo, prezzari con carattere di ufficialità, specifiche rilevazioni ISTAT, documentazione inerente i trend di mercato dei materiali interessati, estratti da circolari, note, o simili, comunque emessi da organismi ufficiali accreditati quali Camere di Commercio, ecc... altri documenti che comprovino l'aumento dei costi). Tale documentazione dovrà dare evidenza dell'origine del documento fornito (con marchiatura temporale), nonché deve essere in lingua italiana. Se redatta in una lingua diversa dall'italiano, deve essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale da un traduttore ufficiale.

4. Al fine di determinare la variazione del prezzo, acquisita la documentazione dell'Appaltatore a fondamento della richiesta di revisione prezzo, Consorzio Spa valuterà le eventuali variazioni, nei limiti previsti all'art. 60 del Codice, rispetto al prezzo originariamente offerto (ovvero all'ultima revisione prezzi autorizzata), tenendo come riferimento le variazioni dei prezzi delle materie prime che compongono il prodotto offerto e che dovranno essere indicati dall'appaltatore in sede di procedura di revisione prezzi. Le eventuali variazioni dei prezzi, avverranno tenendo come riferimento il listino prezzi ricavabile delle tabelle ICIS (ovvero in sub-ordine dal listino prezzi della CCIAA di Milano, Monza e Brianza – avvalendosi del portale "Più Prezzi").
5. Laddove Consorzio Spa rilevi una diminuzione del prezzo, superiore al 5%, procederà d'ufficio alla revisione.
6. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi altra ulteriore revisione dei prezzi.

Art. 7 - Fatturazione, modalità di pagamento e tracciabilità dei movimenti finanziari.

1. La fatturazione delle singole forniture avverrà mediante l'emissione bimestrale di un'unica fattura riportante tutti gli Ordini di fornitura regolarmente consegnati nel mese di riferimento. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario a 60 giorni dalla data della fattura fine mese su istituto di credito di gradimento dell'Appaltatore.
2. Consorzio Spa è in regime di Split Payment ai sensi del D.P.R. n. 633/72, art. 17 - ter, nonché dell'art. 1 del D.lgs. n° 50/2017. Il codice univoco per la fatturazione elettronica è: M5UXCR1.
3. L'Appaltatore dovrà emettere fattura con evidenziati i corrispettivi di competenza dei singoli soggetti titolari di subappalto.
4. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente Appalto. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'Appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
5. L'Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG (codice identificativo di gara) precedentemente indicato. Tali disposizioni si intendono applicate, con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.
6. Consorzio Spa verificherà in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
7. L'Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a Consorzio Spa ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di cui sopra.
8. Le medesime clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si devono applicare anche nei rapporti fra l'Appaltatore ed il subappaltatore.
9. Qualsiasi movimento finanziario, dovrà riportare il relativo codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta di Consorzio Spa.
10. Nel caso in cui il subappaltatore ricada nelle casistiche di cui all'art. 119 comma 11 lett. a) o b) del Codice o abbia fatto richiesta a Consorzio Spa di essere pagato direttamente, ai sensi dell'art. 119 comma 11 lett. c) del Codice, Consorzio Spa liquiderà le somme di competenza rispettivamente all'Appaltatore e al subappaltatore, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale di entrambi. Il subappaltatore non dovrà emettere fattura di quanto di sua competenza a Consorzio Spa.
11. Nel caso in cui il subappaltatore non abbia inoltrato la richiesta di cui sopra e non ricada nelle casistiche di cui all'art. 119 comma 11 lett. a) o b) del Codice, Consorzio Spa liquiderà l'intera fattura all'Appaltatore, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale; tale fattispecie comporterà l'obbligo da parte dell'Appaltatore di trasmettere a Consorzio Spa copia delle fatture quietanzate emesse

al medesimo dal subappaltatore, unitamente a copia delle contabili di avvenuto pagamento che dovranno riportare nella causale di pagamento il CIG relativo all'appalto, in osservanza degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 8 - Cessione del contratto.

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Rimane comunque diritto di Consorzio Spa la cessione del contratto in favore della Società Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a. (della quale Consorzio Spa risulta socio), che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. Nei casi di cui al presente comma la cessione non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.

Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
2. L'Appaltatore è in regola con i versamenti contributivi (DURC).

Art. 10 - Penalità e risoluzione del contratto.

1. Per ogni giorno di ritardo nella fornitura, rispetto ai termini indicati nell'Ordine di fornitura, verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo di contratto.
2. In caso di mancato ritiro dei contenitori esauriti, verrà applicata una penale pari a € 100,00, per ogni episodio.
3. Le penalità di cui sopra, verranno contestate ad insindacabile giudizio e per iscritto da Consorzio Spa e successivamente verranno contabilizzate direttamente in detrazione sulla prima fattura in pagamento, che dovrà essere pertanto emessa dall'Appaltatore decurtando le somme indicate da Consorzio Spa.
4. Consorzio S.p.a. ha facoltà di risolvere il contratto:
 - a) nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del Codice;
 - b) se il ritardo di cui al comma 1. supera i 5 (cinque) giorni lavorativi per ciascuna singola consegna riportata nell'Ordine di fornitura, e 15 (quindici) giorni solari per ciascun ritiro dei contenitori esauriti, Consorzio Spa, al verificarsi anche di uno solo di questi eventi;
 - c) qualora gli inadempimenti siano tali da comportare una penale di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
 - d) in caso di violazioni dei piani di sicurezza, ovvero in caso di inerzia o inadempimento dell'Appaltatore nell'adeguamento di eventuali situazioni di difformità riscontrata nell'esecuzione dell'appalto, rispetto alle previsioni del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - e) qualora l'Appaltatore dimostri incapacità o negligenza nell'assolvere l'incarico affidato;
 - f) in caso di violazione dei principi relativi al sistema di gestione ambientale di Consorzio Spa e dalla normativa vigente in materia;
5. Qualora intervenga la risoluzione del contratto si procederà con le modalità previste dall'art. 122 del Codice.
6. Al momento della risoluzione del contratto, viene determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'appalto, ove Consorzio Spa non si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 124, comma 1, del Codice.

Art. 11 - Fallimento dell'appaltatore.

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, Consorzio Spa si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.
2. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice.

Art. 12 - Controversie.

1. Ai sensi dell'art. 213, comma 2 del Codice, si dà atto che il contratto non contiene la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 del citato articolo è vietato in ogni caso il compromesso.
2. Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alla procedura di affidamento verranno devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Liguria, mentre quelle relative all'esecuzione dell'Appalto, verranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Savona.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il contratto, né rifiutarsi di eseguire gli Ordini impartiti da Consorzio Spa

Art. 13 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. Clausola risolutiva espressa.

1. Il presente appalto è soggetto alla disciplina prevista e agli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'“Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici” (d'ora in poi “Intesa per la legalità”), predisposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto da Consorzio Spa in data 18.06.2018.
2. L'Appaltatore ha fornito Consorzio Spa l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con particolare riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 2 del Protocollo di Legalità, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
3. L'Appaltatore accetta che Consorzio Spa è obbligato a comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al punto precedente per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quanto previsto dall'Art. 93 del Dlgs. n° 159/2011.
4. L'Appaltatore accetta che il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'Art. 91 del D.Lgs n° 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, a titolo di liquidazione forfettaria del danno, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite da Consorzio Spa saranno destinate, di intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.
5. L'Appaltatore accetta l'impegno ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'Art. 91 del D.Lgs n° 159/2011 e s.m.i.. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, a titolo di liquidazione forfettaria del danno, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite da Consorzio Spa saranno destinate, di intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.
6. L'Appaltatore ha dichiarato di non essersi accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
7. L'Appaltatore accetta di denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dell'appalto, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dell'appalto.
8. L'Appaltatore accetta di denunciare, dandone notizia a Consorzio Spa, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.
9. L'Appaltatore accetta di non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all'individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara. Consorzio Spa non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno.
10. L'Appaltatore accetta che il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente ogni qualvolta l'Appaltatore non dia comunicazione tempestiva a Consorzio Spa e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. La comunicazione ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di Pubblici Amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..
11. L'Appaltatore accetta che Consorzio Spa si impegni ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per il delitto previsto dagli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis c.p..
12. Consorzio Spa ha richiesto, tramite il portale BDNA, alla competente Prefettura il rilascio dell'informazione antimafia relativa all'Appaltatore ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D. Lgs. n° 159/2011. Tenuto conto che il termine per il rilascio della suddetta informativa, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n° 159/2011 e s.m.i., è oramai superato e, pertanto, come previsto anche dal protocollo di Intesa della Legalità a cui Consorzio Spa è soggetto, si può procedere alla stipula del presente contratto sotto

condizione risolutiva, nelle more del rilascio di detta informazione. Nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte dalla Prefettura di Milano dovessero sussistere nei confronti dell'Appaltatore cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo di cui sopra, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, con conseguente rilascio di informazione interdittiva, Consorzio Spa procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 14. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore.

L'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Varedo (MB), numero telefonico 0362.361548, l'indirizzo e-mail lcolla@snfitalia.it e di posta elettronica certificata gestionegare@pec.snfitalia.it cui saranno inviate le comunicazioni, avvisi, intimazioni, assegnazioni di termini, atti giudiziari e ogni altra notificazione e/o comunicazione che avranno pertanto efficacia immediata. Sarà obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente a Consorzio S.p.a. ogni eventuale variazione rispetto a quanto riportato al presente comma, entro e non oltre tre giorni naturali e consecutivi dalla variazione.

Art. 15. - Cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) di € 9.805,00 con polizza n° 2415888 rilasciata dalla Compagnie Française d'Assurance Pour Le Commerce Extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in via Lorenteggio, 240 - 20147 Milano, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348. - PEC coface@pec.coface.it (Agenzia di Milano / 055) in data 04.07.2024.

Art. 16. - Adempimenti in materia di anticorruzione e in materia di responsabilità amministrativa

1. Tutti i fornitori, i clienti nonché i prestatori d'opera, partners e consulenti di Consorzio Spa sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel Codice Etico e nel sistema disciplinare pubblicati sul sito www.depuratore.sv.it alla sezione Società Trasparente.
2. Con la firma del presente contratto l'Appaltatore dichiara di essere edotto della normativa in materia di anticorruzione (Legge n° 190/2012) e di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge n° 300/2000 (D.Lgs n° 231/2001) nonché aver preso visione dei contenuti di cui al precedente capoverso.
3. L'inosservanza delle summenzionate disposizioni è causa di risoluzione espressa del presente contratto previa semplice comunicazione da parte di Consorzio Spa.

Art. 17. - Privacy.

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (dati raccolti presso l'interessato), si dà atto che:
 - a) il Titolare del trattamento è Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a., con sede legale in Savona, Via Caravaggio - 1, nella persona del Presidente dott. Maurizio Maricone;
 - b) il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Sig.ra Silvia Quintavalla, tel. 019230101, e-mail: privacy@depuratore.sv.it;
 - c) tutti i dati inerenti al presente contratto verranno trattati ai sensi della normativa vigente e come meglio descritto nell'informativa presente sul sito www.depuratore.sv.it, sezione "Privacy".

Art. 18. - Condizioni generali di contratto.

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni nessuna esclusa contenute nel presente contratto.
2. L'eventuale risarcimento dovuto all'esecutore, nel caso di sospensioni totali o parziali dell'appalto, disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 121, commi 1, 2, 3 e 6 del Codice, verrà quantificato secondo quanto stabilito all'art. 8, comma 2 dell'Allegato II.14 al Codice.

Art. 19. - Cessione del contratto.

1. È vietata la cessione del contratto da parte dell'Appaltatore, sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.
2. Rimane comunque diritto di Consorzio Spa la cessione del contratto in favore della Società Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A. (della quale Consorzio Spa risulta socio), che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. Nei casi di cui al presente comma la cessione non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.

Art. 20. - Cessioni di credito.

Eventuali cessioni di credito devono essere preventivamente autorizzate da Consorzio Spa

Art. 21.- Recesso del contratto.

1. È facoltà di Consorzio Spa, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento delle prestazioni di recedere dal contratto, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 123 del Codice, previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dell'appalto non eseguito.
2. Il decimo dell'importo dell'appalto non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara (depurato del ribasso d'asta) e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
3. Rimane comunque diritto di Consorzio Spa il recesso dal contratto, in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dell'affidamento del Servizio Idrico e/o di subentro di altro gestore, che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. Nei casi di cui al presente comma il recesso non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.

Art. 22 - Spese contrattuali, imposte e tasse.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, vengono poste a carico dell'Appaltatore, che espressamente dichiara di accettarle.
2. A titolo indicativo e non esaustivo, sono a carico dell'Appaltatore (senza diritto di rivalsa):
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'appalto;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea, passi carrabili, permessi di deposito, ecc...) direttamente o indirettamente connessi alla gestione delle aree di intervento ed all'esecuzione dell'appalto;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e) spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dall'avvio dello stesso alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità;
 - f) le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sull'appalto.
3. Qualora in conseguenza di atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si dovessero determinare degli aggiornamenti e/o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi precedenti, le conseguenti maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

Art. 21. - Documenti costituenti il contratto.

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, allegati compresi.
2. Fanno parte integrale e sostanziale del presente Contratto i seguenti documenti:
 - a) il Capitolato speciale d'appalto;
 - b) il DUVRI;
 - c) le garanzie e coperture assicurative.
3. Tutti i documenti facenti parte del contratto, sottoscritti dall'Appaltatore, vengono conservati da Consorzio S.p.a.
4. L'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel contratto, nonché in tutti i documenti contrattuali, hanno carattere di essenzialità.
5. Sono contrattualmente vincolanti, tutte le leggi, le norme, i regolamenti e i prezzi vigenti in materia, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a) il D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
 - b) l'Allegato II.14 al Codice;
 - d) il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - e) il D.P.R. n. 177/2011 e s.m.i.;
 - f) il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 120/2014;

Art. 22. - Interpretazione dei documenti di contratto.

1. In caso di norme del contratto e/o del capitolato speciale d'appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili (anche all'interno del medesimo documento), trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di appalto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'appalto è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del contratto e/o del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità dell'appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione dell'appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

Art. 23. - Gestione dei sinistri e danni di forza maggiore.

1. Si applica integralmente quanto previsto dall'art. 9 dell'Allegato II.14 al Codice.
2. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dell'appalto, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Art. 24. - Varie.

Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli si intende subordinato alle disposizioni normative in materia.

Art. 25. - Registrazione.

Il presente contratto d'appalto sarà registrato solo in caso d'uso.

Le parti danno atto che per espresso desiderio dei sottoscritti potrà essere firmato in tempi e luoghi diversi e si perfezionerà con la sottoscrizione con firma digitale dell'ultimo dei contraenti.

L'Appaltatore ha versato l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 comma 10 del Codice.

Il presente contratto, composto da n° 8 (otto) pagine e dagli allegati di cui al precedente art. 30, è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice è sottoscritto in segno di accettazione dalle Parti che lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n° 82/2005 valida alla data odierna e a norma di legge.

Per Consorzio per la Depurazione delle Acque
di Scarico del Savonese S.p.a.

Il Legale Rappresentante
(Dott. Maurizio Maricone)

 Firmato digitalmente da:
MARICONE MAURIZIO
Firmato il 11/07/2024 11:14
Seriale Certificato: 3463620
Valido dal 09/04/2024 al 09/04/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Per l'Appaltatore
Il Legale Rappresentante:
(Sig. Loredano Colla)

.....
 Firmato digitalmente da:
COLLA LOREDANO GIUSEPPE
Firmato il 10/07/2024 15:06
Seriale Certificato: 2428848
Valido dal 09/05/2023 al 09/05/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA